

## IVA

### **Asili: scelta tra fattura o quietanza di pagamento**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Il campo di attività degli asili è **esente dall'Iva** ai sensi dell'articolo 10, n. 21, D.P.R. 633/1972 che dispone quanto segue: **"sono esenti dall'imposta: ...21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie"**.

Le prestazioni rese nell'ambito di tale attività **non rientrano nell'articolo 22 D.P.R. 633/1972**, relativo ai commercianti al minuto ed esercenti attività assimilate, per i quali **l'emissione della fattura non è obbligatoria**; tale articolo si riferisce alle **operazioni esenti** ai sensi dell'articolo 10, numeri da 1 a 5 e ai n. 7, 8, 9 16 e 22 D.P.R. 633/1972.

Per tale motivo il documento giustificativo delle operazioni degli asili non può essere lo scontrino o la ricevuta fiscale ma **esclusivamente la fattura**, di cui all'articolo 21 D.P.R. 633/1972, **emessa in formato elettronico a partire dal 1° gennaio 2019** con natura dell'operazione **N4 - operazione esente**.

In tal senso deve essere intesa anche la **risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate** in occasione dell'incontro con il CNDCEC del **15 gennaio 2019**, in tema di fatturazione elettronica:

*"2.19. Gli asili nido sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica per le prestazioni rese? Qualora si optasse per l'emissione della fattura elettronica come gestire la fattura emessa ad entrambi i genitori con due codici fiscali?"*

*Gli esoneri valgono per i **forfettari**, per i **soggetti in regime di vantaggio** e quelli in **regime di 398** (con volume di attività commerciale non superiore a 65.000 euro nell'anno precedente. **La FE viene intestata ad uno dei due genitori e in campo a descrizione libera (es, descrizione) viene inserito il CF dell'altro genitore**".*

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 36-bis D.P.R. 633/1972, il contribuente che ne abbia data **preventiva comunicazione**, è **dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione** relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10, ad eccezione di quelle indicate ai **numeri 11 (oro da investimento), 18 (sanitarie), e 19 (ricovero e cura enti ospedalieri)**, fermo restando **l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate**, l'obbligo di registrazione degli acquisti e **l'obbligo di rilasciare la fattura quando richiesta dal cliente**; lo stesso, non può detrarre l'Iva sugli acquisti e

importazioni ed è **esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva.**

Per quanto concerne l'obbligo di emettere la fattura **se richiesta dal cliente**, si precisa che tale documento, qualora sia relativo alle **operazioni esenti** per cui è stata richiesta la dispensa dagli adempimenti, **assume rilevanza soltanto per il soggetto richiedente** e, conseguentemente, il soggetto che ha rilasciato il documento è dispensato dai conseguenti adempimenti e formalità (**circolare 10 luglio 1979 n. 19/363378**).

La scelta dell'opzione, di cui all'**articolo 36-bis**, deve essere **esercitata preventivamente nella dichiarazione annuale** relativa all'anno precedente e ha **effetto per almeno un triennio, fino a revoca**.

In base al **D.P.R. 442/1997**, la comunicazione **non rileva ai fini della validità dell'opzione** ma la sua omissione comporta **esclusivamente riflessi ai fini sanzionatori**: è sufficiente il **comportamento concludente**.

**MODELLO IVA 2019**  
Periodo d'imposta 2018

CODICE FISCALE

QUADRO VO  
OPZIONI

Mod. N.

QUADRO VO COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE		Opzione	Revoca
<b>VO1</b> Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI		<input type="checkbox"/>	
<b>Sez. 1 - Opzioni, rinunce e revocche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto</b>	<b>VO2</b> LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>AGRICOLTURA</b>		
	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>VO3</b> - Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>VO4</b> Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>VO5</b> Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Come chiarito dalle Istruzioni relative al **Rigo VO5** "la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che comunicano di essersi avvalsi, a decorrere dal 2018, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti elencate all'articolo 10, fatta eccezione per quelle esenti indicate ai numeri 11, 18 e 19 dello stesso articolo 10."

In altri termini, l'**esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione** per il soggetto che applica la dispensa dagli adempimenti **ex articolo 36-bis**, comporta che **non debba essere emesso alcun documento di certificazione dei corrispettivi**, nemmeno scontrino o ricevuta fiscale (**risoluzione 25/07/1985 n. 320230, risoluzione 11/10/1985 n. 344766, circolare 05/02/1993 n. 14/585101**).

La dispensa riguarda gli **obblighi di fatturazione e registrazione** di cui agli **articoli 21**

(emissione fattura), 23 (registro fatture di vendita) e 24 (registro dei corrispettivi) D.P.R. 633/1972 (circolare 10/07/1979 n. 19/363378).

La richiesta del **giustificativo per il corrispettivo** pagato nell'anno precedente, utile ai fini della detrazione delle spese in dichiarazione dei redditi da parte dei genitori, **può essere soddisfatta con una quietanza di pagamento** che richiede l'applicazione della **marca da bollo da 2 euro, se di importo superiore a 77,47 euro** (risoluzione 73/E/2009).

L'introduzione della **fattura elettronica non cambia la regola dell'articolo 36-bis**: chi ha esercitato l'opzione è dispensato dalla fatturazione elettronica, mentre chi non l'ha esercitata era già obbligato ad emettere fattura analogica ante 2019 e, da quest'anno, è tenuto ad **emettere fattura elettronica**, a meno che non abbia esercitato l'opzione nella dichiarazione annuale Iva 2019.

Per quanto concerne, infine, la **trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019**, di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, l'obbligo ricade in generale sui soggetti che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate di cui all'articolo 22 D.P.R. 633/1972 e, quindi, **non riguarda gli asili**.

Master di specializzazione

## LE NUOVE PROCEDURE CONCORDAZIONI TRA CONTINUITÀ AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ

Scopri le sedi in programmazione >